



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa da [REDACTED], nata in Mozambico il 11.06.1980, con il patrocinio dell'avv. Giulia Crescini, nei confronti del Ministero dell'interno - Questore di Roma, rappresentati *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, contumace.

In fatto

[REDACTED] ha impugnato il provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche emesso il 4.07.2023 e notificato il 17.07.2023.

La ricorrente ha riferito di essere affetta da HIV e di essere in cura presso l'Istituto Nazionale per le Malattia Infettive "L. Spallanzani" di Roma, per un monitoraggio costante della malattia. Ha aggiunto che, in ragione della grave patologia con cui convive, il 29.04.2023, ha presentato, a mezzo pec, istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. d-bis) D.Lgs. 286/98 e il successivo 3.05.2023 si è recata personalmente all'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma per formalizzare tale domanda, presentando tutta la documentazione necessaria. E tuttavia, il 24.05.2023 la Questura di Roma le ha notificato un preavviso di rigetto nel quale è stato evidenziato che la sig.ra [REDACTED] non era munita di alcun visto per cure mediche, le è stato quindi chiesto di integrare l'istanza con *"idonea documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale."*

La ricorrente, nel rispondere tempestivamente alla comunicazione ricevuta, ha prodotto una certificazione medica aggiornata, rilasciata dalla dott.ssa [REDACTED] dell'Ospedale Spallanzani di Roma dalla quale risultava espressamente che *"la patologia infettiva di cui è affetta la paziente richiedente controlli clinici ed ematochimici frequenti e terapia antiretrovirale continua per tutta la vita"*.

Inoltre, la sig.ra [REDACTED] ha reiterato, in subordine alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, la richiesta, già formulata con la prima istanza del 29.04.2023, di trasmissione degli atti alla Commissione Territoriale per la valutazione dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il 4.07.2023, nonostante l'integrazione documentale ricevuta, la Questura di Roma ha emesso un provvedimento di diniego.

Ebbene, con l'odierno ricorso, [REDACTED] ha censurato il provvedimento di diniego lamentando *che "Il mancato rilascio del titolo di soggiorno sta esponendo la sig.ra [REDACTED] ad una situazione di grave vulnerabilità sanitaria."*

In via preliminare, la sig.ra [REDACTED] ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Questura, che nel provvedimento di rigetto ha fatto riferimento alla formulazione dell'art. 19 co. 2 lett. d bis d. lgs. 286/1998 successiva all'entrata in vigore della l. 50/2023 (conversione del d. l. 20/2023) del 6.05.2023, nel caso di specie assume rilievo l'art. 19 co. 2 lett. d bis d. lgs. 286/1998 nella sua formulazione precedente, essendo stata presentata (29.04.2023) e formalizzata (3.05.2023) la domanda di permesso per cure mediche, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione richiamata.

Nel merito, parte ricorrente ha osservato in primo luogo che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, il permesso di soggiorno di cui all'art. 19 co. 2 lett. d bis d. lgs. 286/1998, non richiede alcuno specifico visto di ingresso, essendo subordinato esclusivamente alla *"sussistenza di una patologia particolarmente grave che rende necessario nell'immediato un percorso di cura per la tutela della salute e della vita del cittadino straniero che già si trova sul territorio e che, se rimpatriato, subirebbe un grave pregiudizio."* Ancora, la ricorrente ha censurato l'osservazione sollevata dalla Questura nel provvedimento di rigetto, secondo cui *"sembra che la patologia da cui è affetta, non possa essere considerata un limite per gli spostamenti della richiedente"*. Ed invero, ha osservato *"ciò che rileva infatti non è che il cittadino straniero possa affrontare il viaggio in aereo per tornare in patria ma il fatto che, tornato nel Paese di origine lo stesso non avrebbe la possibilità di ottenere i farmaci antiretrovirali necessari, indispensabili e salvavita per la cura e salvaguardia della propria salute."* La sig.ra [REDACTED], contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, secondo cui non essendo possibile il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche a tempo indeterminato, lo stesso non sarebbe compatibile con una patologia che richiede delle cure a vita, ha inoltre fatto presente che *"il Legislatore non ha in alcun modo previsto un limite al numero di volte per cui il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rinnovato"*.

Quanto alla sua condizione clinica, la ricorrente ha ribadito la necessità di essere sottoposta continuamente a visite di controllo e terapia farmacologica, e osservato che in Mozambico il sistema

sanitario non garantirebbe l'assistenza di cui ha bisogno, ha sottolineato la necessità che le venga permesso di continuare ad essere seguita dai medici presso cui è in cura a Roma.

Da ultimo la ricorrente ha censurato il provvedimento della Questura per non aver quest'ultima valutato gli eventuali presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, come normativamente prescritto.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni la ricorrente ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale adito: ... • In via principale e nel merito: accertare e dichiarare il diritto della sig.ra [REDACTED] al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. d-bis), d.lgs 286/98 della durata di almeno un anno. • In via subordinata e nel merito: accertare e dichiarare il diritto della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] al riconoscimento della protezione speciale e per l'effetto ordinare alla Questura di Roma il rilascio del relativo permesso di soggiorno come disposto dall'art. 19, comma 1.2., d.lgs. 286/98 applicabile ratione temporis al caso oggetto di causa • In via ulteriormente subordinata e nel merito: accertare la violazione dell'art. 19 co. 1.2 d.lgs. 286/98 e ordinare alla Questura di Roma di trasmettere gli atti alla Commissione territoriale, perché la stessa esprima parere sul diritto alla protezione della ricorrente;”*

Il Ministero, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

In diritto

L'Amministrazione ha rigettato il permesso di soggiorno per cure mediche richiesto dalla ricorrente, la quale ha puntualmente documentato di essere affetta da HIV e in cura presso l'ospedale Spallanzani di Roma, sulla base della seguente motivazione: *“Pur comprendendo la grave patologia da cui è affetta la sig.ra [REDACTED], la normativa vigente non prevede alcun automatismo per il rilascio de permesso di soggiorno per “cure mediche”. Rilevato che la patologia da cui è affetta la straniera prevede trattamenti continuativi “per tutta la vita” come riportato nel certificato medico del 25/05/2023, l'art. 19 c. 2 lett. d bis, non prevede il rilascio del titolo a tempo indeterminato, ma solo finché persistono le necessità terapeutiche. VALUTATI i numerosi timbri apposti sul passaporto della [REDACTED] non sembra che la patologia da cui è affetta, possa essere considerata un limite per gli spostamenti della richiedente (...) L'istanza di cui in premessa è rifiutata.”*

L'art. 19 comma 2 lett. d) bis del D. Lgs. 286/98, nella formulazione applicabile al caso di specie (antecedente alle modifiche legislative apportate dalla l. 50/2023, conversione del d. l. 20/2023), sanciva il divieto di espulsione *“degli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura*

sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”

Nel caso di specie la ricorrente ha provato, con adeguata documentazione medica, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, di versare in un precario stato di salute, in ragione della sua positività per la ricerca degli anticorpi anti HIV.

Più nello specifico, i certificati medici prodotti dalla ricorrente dimostrano che la stessa è in cura, in ragione della sua patologia, presso l'Istituto Nazionale per le Malattia Infettive “L. Spallanzani” di Roma. In particolare, la dott.ssa [REDACTED] che ha in cura la ricorrente presso l'Istituto citato, ha attestato, nel certificato medico del 27.04.23, che la sig.ra [REDACTED] effettua periodicamente controlli clinici ed ematochimici, nonché “terapie quotidiane indispensabili”. Ancora, nel certificato medico del 25.05.2023 si legge che “*la patologia infettiva di cui è affetta la paziente richiedente controlli clinici ed ematochimici frequenti e terapia antiretrovirale continua per tutta la vita*” e da ultimo nel certificato rilasciato dalla dott.ssa [REDACTED] il 27.07.23, è specificato che “*l'eventuale interruzione della terapia salva-vita comporterebbe un rischio elevato per la vita della paziente.*”

Ebbene, dalla ricostruzione del quadro clinico della ricorrente, come sopra descritto, risulta evidente che lo stato di salute della stessa sia gravemente compromesso ormai da anni. Risulta inoltre che la ricorrente è da diverso tempo sottoposto alle terapie e alle cure offerte dall'Ospedale Spallanzani di Roma, l'interruzione delle quali comporterebbe evidentemente una intollerabile lesione del suo diritto alla salute costituzionalmente garantito.

Quanto all'osservazione formulata dalla pubblica amministrazione circa l'inconciliabilità di un permesso di soggiorno per cure mediche con una patologia, come quella della ricorrente che richiede un piano terapeutico a tempo indeterminato, si osserva che la natura determinata del permesso di soggiorno per cure mediche, non esclude in radice la possibilità di un suo rinnovo a tempo indeterminato. Del resto, è stato lo stesso legislatore a prevedere che il permesso di soggiorno in oggetto possa essere rinnovato finché persistano le condizioni che ne hanno determinato il rilascio, debitamente certificate, senza quindi porre alcun limite, il quale sarebbe del resto irragionevole, oltre al quale il permesso di soggiorno non possa essere più rinnovato pur persistendo le esigenze di cura.

Ancora, circa i visti apposti sul passaporto, dimostranti, secondo l'Amministrazione che la sig.ra Queiroz non sia limitata negli spostamenti a causa della sua patologia, si conferma che la patologia in esame è del tutto compatibile con la possibilità di effettuare viaggi, ciò non toglie che la stessa,

rimanga in cura presso un ospedale pubblico italiano, in grado di fornirle un'assistenza sanitaria che non potrebbe percepire nel suo paese d'origine (Republic of Mozambique – Protection Analysis Update https://www.globalprotectioncluster.org/sites/default/files/2024-02/pau24_protection_analysis_update_december_2023_mozambique.pdf; Mozambique – Country Report https://www.ecoi.net/en/file/local/2105930/country_report_2024_MOZ.pdf;)

Pertanto, stante la precarietà dello stato di salute della ricorrente e la necessità da parte di quest'ultima di ricevere adeguate cure dal sistema sanitario nazionale, devono ritenersi sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'art. 19 comma 2 lett. d bis del D. Lgs. 286/98.

Nulla sulle spese in considerazione dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

p.q.m.

il Tribunale riconosce a [REDACTED], nata in Mozambico il 11.06.1980, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma 2 lett. d) *bis* del D. Lgs. 286/98.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, in data 23.04.2024

Il giudice

Corrado Bile